

15395/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

14  
ic

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -

Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

Dott. ROSARIO CAIAZZO - Consigliere -

Dott. ALBERTO PAZZI - Rel. Consigliere -

Oggetto  
Rif. Tribunale Pontica

IMMIGRAZIONE

Ud. 20/11/2019 - CC

R.G.N. 4138/2019

Rom 15395

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 4138-2019 proposto da:

elettivamente domiciliato in

AMZ

- *ricorrente* -

**contro**

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso l'ordinanza n. 52939/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/12/2018;

10959  
19

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

Rilevato che:

1. il Tribunale di Roma, con ordinanza *ex art. 702-ter* cod. proc. civ. in data 15 dicembre 2018, respingeva il ricorso proposto da \_\_\_\_\_, cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Roma al fine di domandare il riconoscimento dello *status* di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria *ex artt. 2 e 14* d. lgs. 251/2007 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi degli artt. 32, comma 3, d. lgs. 25/2008 e 5, comma 6, d. lgs. 286/1998;

2. per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso \_\_\_\_\_ prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dell'Interno;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ.;



considerato che:

3. occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso presentato;

3.1 il provvedimento impugnato (al pari della memoria di parte da ultimo depositata) dà conto del fatto che l'originario ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in data 28 luglio 2017;

una simile domanda giudiziale rimaneva regolata dall'art. 19 d. lgs. 150/2011: difatti il decreto legge n. 13 del 2017, nell'introdurre – all'art. 6, comma 1, lett. g) – il nuovo art. 35-*bis* del d. lgs. 25 del 2008, regolante le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, ha previsto - al suo art. 21, comma 1 – che il nuovo procedimento trovasse applicazione alle cause sorte dopo il

centottantesimo giorno dalla data della sua entrata in vigore, mentre ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza di tale termine “*si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto*”;

dunque la disciplina introdotta con il d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, si applica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del citato decreto, alle controversie instaurate successivamente al 18 agosto 2017 (Cass. 18295/2018), fra cui non rientra il procedimento in esame, introdotto in data anteriore;

3.2 la controversia, regolata dal rito sommario di cognizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 d. lgs. 150/ 2011, 702-*bis* e ss. cod. proc. civ., è stata quindi correttamente decisa con ordinanza *ex* art. 702-*ter* cod. proc. civ., provvedimento che era impugnabile avanti alla Corte d’appello nel senso previsto dall’art. 19, comma 9, d. lgs. 150/2011;

ne discende l’inammissibilità del ricorso in esame, perché il mezzo di gravame prescelto non coincide con quello previsto dalla legge per impugnare la statuizione resa;

3.3 nè è possibile procedere a una conversione del ricorso presentato in appello, poiché il contenuto dell’atto di impugnazione, ove si fa espresso rinvio ai canoni di impugnazione previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., evidenzia come lo stesso fosse volto non ad appellare, sebbene avanti a un’autorità giudiziaria erroneamente individuata, l’ordinanza impugnata, ma a criticare la stessa in punto di legittimità onde provocarne la cassazione da parte di questa Corte;

si tratta dunque non di appello erroneamente proposto in questa sede, ma di impugnazione intenzionalmente presentata avanti alla Corte di legittimità nella precisa convinzione (ribadita nella memoria da ultimo depositata) che non fosse esperibile altro grado di merito; rimane



perciò preclusa l'applicazione di qualsiasi meccanismo di conversione, il quale presuppone la volontà della parte di presentare un'impugnazione che, seppur rivolta a un organo giudiziale diverso da quello indicato per legge, abbia i requisiti formali e sostanziali caratteristici di quella nella quale dovrebbe convertirsi;

3.4 tanto meno è possibile fare applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 cod. proc. civ. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della *translatio iudicii* (Cass., Sez. U., 18121/2016);

l'effetto conservativo e la *traslatio iudicii* presuppongono infatti che il mezzo di impugnazione sia quello ammesso dalla legge, rimanendo gli stessi esclusi quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello concesso dalla legge, quale il ricorso per cassazione invece che l'appello (Cass. 5666/1984);

3.5 il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l'esame, nel merito, dei motivi di doglianza sollevati;

4. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 2.100 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 20 novembre 2019.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi ..... 20 LUG. 2020 .....



Il Pannionario Giudice  
Luigia PASSINETTI

